



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice, sciogliendo la riserva, rileva che la causa prospettata dal ricorrente B K A riguarda una complessa vicenda legata alla partecipazione ed all'amministrazione della società cooperativa G B, della quale il ricorrente è stato amministratore fino alla revoca dalla carica, avvenuta nel corso dell'assemblea del 13.10.2014.

Il ricorrente prospetta il ricorso al collegio arbitrale previsto nell'art. 40 dello Statuto e chiede, con ricorso ex art. 700 c.p.c., la sospensione cautelare della delibera di revoca e della contemporanea approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, presa anch'essa nell'assemblea del 13.10.2014, nonché la sospensione delle precedenti delibere consiliari del 9.9.2014 e del 10.10.2014 (doc. 5, 17 e 18 allegati al ricorso).

Nella riunione del 9.9.2010 il consiglio di amministrazione aveva rigettato (con il voto contrario del ricorrente) la sua proposta di licenziare gli altri consiglieri-soci H A e M M A nei cui confronti il ricorrente aveva, di propria iniziativa, comunicato il licenziamento, mentre nella riunione del 10.10.2010 il consiglio di amministrazione aveva (sempre con il voto contrario di E K) rigettato la proposta di domanda di restituzione di pregressi prestiti che sosteneva essere stati effettuati.

Il ricorrente affermava il conflitto di interessi degli altri due componenti del consiglio, H A e M M A circostanza che aveva viziato le delibere consiliari del 9.9.2010 e del 10.10.2010 e reso invalide anche le delibere assembleari del 13.10.2010, per la partecipazione dei predetti, non legittimati in quanto già esclusi dalla società e comunque in conflitto di interessi con la stessa.

Affermava inoltre di non avere ricevuto la bozza di bilancio approvata nell'assemblea del 13.10.2014.

Il ricorrente sosteneva, infine, che la revoca dell'amministratore non è prevista nelle le s.r.l., non essendo per esse richiamato l'art. 2383 comma 3 c.c. e chiedeva la sospensione di tutte le delibere sopra indicate, prospettando la proposizione di domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c..



In particolare, il “fumus boni iuris” sarebbe dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso ed il “periculum in mora” consisterebbe nel danno patrimoniale conseguente alla iniqua ripartizione in quote uguali dei ristorni indicata nel bilancio dell’anno 2013 e nella mancata restituzione dei prestiti, sottesa alla delibera della sua revoca da amministratore, che aveva determinato il venire meno di una situazione di legalità, che andava ripristinata.

Costituendosi in giudizio la società contestava la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della tutela cautelare, essendo attribuita dall’art. 35 comma 5 D.Lgs n. 5/03 la competenza esclusiva agli arbitri in materia di sospensione di delibere assembleari; nel merito la resistente descriveva il comportamento dispotico e la serie di soprusi che il ricorrente aveva attuato nell’ambito della società e del consiglio di amministrazione, ponendo in essere atti illegittimi, quali i licenziamenti dei due consiglieri H e M e la pretesa di restituzione di prestiti, il cui fondamento non era dimostrato, questioni oggetto delle delibere di rigetto qui impugnate.

La società affermava che era stata la revoca del ricorrente dalla carica di amministratore che aveva ripristinato la legalità e che il bilancio era stato regolarmente approvato ed era conosciuto dal ricorrente, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.

Rileva questo giudice che sussiste la competenza del Tribunale sull’istanza cautelare considerato che dal combinato disposto degli art. 35 D.Lvo n. 5/03 e 669 bis e ss. c.c. si desume che, pur appartenendo all’organo arbitrale la competenza esclusiva a decidere sulla sospensione di delibere assembleari, il Tribunale può essere investito del ricorso cautelare qualora non sia ancora costituito l’organo arbitrale, ferma, tuttavia, la necessità che, ai sensi dell’art. 2378 c.c., l’istanza di sospensione sia proposta contestualmente alla domanda di arbitrato.

Il ricorrente non ha allegato il ricorso all’organo arbitrale, pur accennando, all’udienza di discussione del ricorso cautelare, ad un ricorso presso la Camera arbitrale delle Confcooperative di Roma.



Anche ritenendo tale carenza superata dalla non contestazione da parte della resistente delle affermazioni di controparte circa la proposizione di domanda di arbitrato e la mancata costituzione dell'organo arbitrale, va considerato che l'art. 35 comma 5 del D.Lgs. n. 5/03 riserva alla competenza arbitrale la decisione in materia di sospensione di delibere assembleari il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 700 c.p.c. l'ammissibilità del ricorso è limitata non solo al periodo di proposizione del ricorso (tra il deposito della domanda di arbitrato e la costituzione dell'organo arbitrale), ma anche alla prospettazione di particolare urgenza per la minaccia di un pericolo di danno irreparabile (art. 700 c.p.c.).

L'istanza qui proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. non prospetta alcun danno irreparabile né alcuna ragione di particolare urgenza considerato che il ricorrente illustra un danno patrimoniale derivante dall'approvazione del bilancio dell'anno 2013 meramente personale, derivante dalla iniqua ripartizione in quote uguali dei ristorni indicata nel bilancio approvato (peraltro tradotta in una differenza di al massimo €. 50,00 a suo danno, come indicato a paginea17 del ricorso).

D'altra parte il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio che dimostri, anche solo sotto il profilo del "fumus boni iuris", l'esistenza e l'entità dei prestiti la cui mancata restituzione arrecherebbe un danno alla società, posto che neppure le lettere con cui il ricorrente domandava le restituzioni non indicano alcun dato sui prestiti di prestiti, né l'importo.

Quale Presidente del C.d.a il ricorrente risulta, infine, avere partecipato al riunione consiliare del 26.6.2014 in cui il consiglio ha approvato all'unanimità la bozza di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci (doc. 3 della resistente)

Quanto alle ragioni sottese all'impugnazione della revoca dell'amministratore, essa è prevista dall'art. 2476 c.c.; l'assemblea appare regolarmente costituita anche con la partecipazione dei soci precedentemente licenziati dal ricorrente non solo per l'annullamento dei licenziamenti di cui ai doc. n. 32 e 33, prodotti dalla resistente all'udienza di discussione del ricorso, ma soprattutto per il carattere decisivo, per tutti i licenziamenti indicati dal ricorrente, del provvedimento del consiglio di amministratore, al quale l'art. 11 dello Statuto attribuisce la facoltà di licenziamento sulla base, tuttavia, dell'unanimità dei voti, nel caso in questione non raggiungibile a prescindere dalla questione del conflitto di interessi dei consiglieri di amministrazione coinvolti nel licenziamento. Infatti, anche in caso di astensione non sarebbe stata raggiunta una decisione unanime, non essendo comunque sufficiente il solo voto favorevole del ricorrente.

Si rigetta, pertanto, il ricorso.

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da E K A contro G B società cooperativa.

Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che liquida in €. 2.500,00 per compenso, oltre a spese generali nella percentuale del 15%.

Venezia, 22/12/2014

il Giudice

Dr. Manuela Farini

